



**PROCURA GENERALE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

R.G. 43/2021

In relazione al regolamento di competenza in epigrafe il pubblico ministero osserva quanto segue.

Il tribunale di Enna, adito da XX, «corrispondente» da Enna e Provincia, per sentir accertare illegittimo il licenziamento intimatogli dal XXXX (la Società) il 12/20.2.2019, con ordinanza del 26 novembre 2020 ha ritenuto di essere territorialmente competente a decidere la causa individuando la «dipendenza» di cui all'art. 413, comma secondo, cod.proc.civ. nell'abitazione del lavoratore, dove questi avrebbe intrattenuto via telefono e/o e-mail i suoi rapporti con i colleghi e i referenti aziendali.

La Società impugna l'ordinanza con regolamento di competenza sostenendo che la «dipendenza aziendale» deve consistere in un complesso di beni organizzato dall'impresa; e che tale non può dirsi l'abitazione di XX, che essa non ha scelto come sua «dipendenza» e nella quale comunque non ha immesso alcun bene al fine di consentire o agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Si ritiene che il ricorso sia fondato.

In Cass. Ord. n. 17347 del 2013 si legge che del concetto di «dipendenza aziendale» alla quale è addetto il lavoratore è necessario dare una interpretazione estensiva.

In primo luogo perché ormai da tempo l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro tende a rendere elastico il rapporto tra lavoro e luoghi e strutture materiali. Molti lavori, specie nei servizi, vengono svolti fuori dai luoghi tradizionali (l'azienda agricola, la fabbrica, l'ufficio, ecc.) e vengono svolti con l'ausilio di pochi mezzi e strumenti materiali. Molte persone – e il numero è destinato ad aumentare a seguito dell'entrata in vigore della disciplina del lavoro agile (d.lgs. n. 81 del 2017) e della sua presumibile, consistente diffusione; n.d.r. - lavorano a casa propria e solo con un pc e tuttavia lavorano alle dipendenze di una organizzazione aziendale, flessibile ma non per questo evanescente, anche considerate le penetranti possibilità di controllo dei tempi e dei contenuti della prestazione che un collegamento informatico consente. In secondo luogo per la *ratio* dell'art. 413 cod.proc.civ. Il legislatore del 1973, infatti, ha concepito le regole sulla competenza territoriale

del giudice del lavoro guidato dalla finalità di coniugare il rispetto del principio del giudice naturale con la possibilità di rendere il meno difficoltoso possibile l'accesso alla giustizia del lavoro. In tale ottica, il legislatore ha operato due scelte di fondo: in primo luogo, quella di offrire una molteplicità di soluzioni, individuando più fori alternativi, tra i quali il ricorrente può scegliere; in secondo luogo, quella di avvicinare il luogo del giudice al luogo di lavoro, sia per rendere meno difficoltoso promuovere e seguire il giudizio, sia a presidio dell'interesse generale dell'ordinamento a che il giudice sia vicino al luogo della controversia - che nelle cause di lavoro è il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa - così da evitare o ridurre le difficoltà che riguardano lo spostamento dei testimoni - in genere persone che hanno potuto osservare il lavoro e che quindi sono anch'essi tendenzialmente dimoranti nella medesima zona - eventuali ispezioni dei luoghi da parte del giudice, eventuali attività degli ausiliari del giudice.

Nella giurisprudenza successiva della Corte si trova costantemente ribadito che:

- non è sostenibile che i criteri di attribuzione della competenza di cui all'art. 413 cod.proc.civ. previsti dal legislatore possano intendersi compendiatamente unitariamente in quello di svolgimento della prestazione lavorativa (così, di recente, Cass. Ord. n. 14449 del 2019);

- la nozione di «dipendenza aziendale» di cui all'art. 413 cod. proc. civ., pur non coincidendo con quella di unità produttiva, deve intendersi in senso lato, in armonia con la *mens legis* di favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione però che l'imprenditore disponga ivi almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (Cass. Ord. n. 6253 del 2014), anche se vi opera un solo dipendente e locali e attrezzature sono di proprietà del lavoratore stesso o di terzi (Cass. Ord. n. 965 del 2021);

- può costituire «dipendenza aziendale» anche l'abitazione del dipendente che si configuri in concreto come una elementare terminazione dell'impresa costituita da un minimo di beni aziendali necessari per l'espletamento della prestazione lavorativa.

Sulla base di questi principi la Corte, ad esempio, ha ritenuto «dipendenza aziendale» l'abitazione di un informatore farmaceutico connessa al sistema informativo della società datrice di lavoro tramite una rete ADSL e in cui era presente un locale opportunamente attrezzato che fungeva anche da deposito di prodotti farmaceutici (Cass. Ord. nn. 23110 del 2010 e n. 17347 2013).

Diversamente, nel caso deciso con ordinanza n. 6253 del 2014, la Corte ha escluso che nell'abitazione del lavoratore potesse individuarsi una «dipendenza aziendale», posto che il datore di lavoro gli aveva fornito un pc portatile, in quanto tale utilizzabile in ogni luogo, e non aveva installato un collegamento dedicato alla rete aziendale, alla quale,

dunque, l'informatore si collegava via internet, da qualsiasi luogo volesse, utilizzando una *password*.

Più recentemente, la Corte ha ritenuto «dipendenza aziendale» anche l'abitazione di un lavoratore, con mansioni di addetto a seguire le richieste dei clienti in ordine al noleggio delle biciclette ed invio tramite e-mail di appositi preventivi personalizzati in base alle esigenze della clientela, con successive indicazioni su itinerari da seguire e strutture ove alloggiare, dotata di organizzazione e strutture materiali, quali pc e account istituzionale, con accesso alla piattaforma attraverso cui svolgere la sua attività mediante apposita password, con reperibilità 24h su 24h, anche il sabato e la domenica (nonché nei giorni festivi), sia nei confronti dei clienti che del titolare dell'azienda, e con obbligo di comunicazione al datore di 2 qualsiasi spostamento e/o assenza nonché di predisposizione di risposta automatica alle e-mail pervenute alla casella di posta elettronica (Cass. Ord. n. 3154 del 2018).

La Corte, ancora, ha ritenuto «dipendenza aziendale» l'abitazione di una lavoratrice addetta alla vendita di spazi pubblicitari *on line* non vincolata da obblighi di presenza e di timbratura, dotata dal datore di lavoro degli strumenti necessari per lavorare nella sua abitazione («scheda Sim aziendale con piano tariffario con 2000 minuti di traffico voce, 500 sms e due giga di traffico Internet; chiavetta Internet, modello Huawei 1690 con piano tariffario da 10 giga/mese di navigazione Internet, auto aziendale e rimborso del carburante, PC modello ASUS»: Cass. Ord. n. 13309 del 2019).

Nella recente Ord. n. 5726 del 2021 (che richiama Cass. Ord. nn. 17347 del 2013 e 23110 del 2010) la Corte, sempre con riguardo ad un informatore farmaceutico, ha ritenuto di qualificare dipendenza aziendale l'abitazione dell'informatore nella quale egli custodiva gli strumenti di lavoro (computer, tablet, cellulare, campione dei farmaci, ecc.), cioè tutti i beni e strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Dalle pronunce sopra riportate sembra potersi concludere che l'abitazione del lavoratore può essere qualificata «dipendenza aziendale» se presso l'abitazione si trovano beni forniti, direttamente o indirettamente, dal datore di lavoro per essere utilizzati in quello stesso luogo per prestare l'attività lavorativa; così che si possa concludere che lo svolgimento di tutta o parte dell'attività lavorativa nell'abitazione dipenda da una scelta aziendale di carattere organizzativo.

Nel caso di specie gli elementi offerti dall'odierno ricorrente risultano inidonei a configurare la sussistenza presso la sua abitazione o in altro luogo sito nel Comune di Enna di quel nucleo minimo di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa richiesto per la configurazione di una «dipendenza aziendale», pur alla luce della nozione estensiva elaborata dalla giurisprudenza della Corte (sull'onere di allegazione del lavoratore cfr. Cass. Ord. nn. 13435 del 2015 e 6254 del 2014).

Al riguardo, infatti, XX si è limitato a dedurre nel ricorso che per lo svolgimento della sua attività «egli ha operato dalla propria abitazione .. che fungeva da ufficio di corrispondenza della convenuta per la Provincia di Enna».

Né possono rilevare a favore del ricorrente i precedenti di legittimità richiamati nell'ordinanza del tribunale (Cass. n. 2930 del 2019, *etc.*), utili solo a stabilire quando l'attività di un giornalista corrispondente dall'estero integri lo svolgimento delle mansioni proprie di un «ufficio di corrispondenza»: utili, cioè, a risolvere le controversie di inquadramento non di competenza territoriale.

Per tutte le ragioni che precedono si rassegnano le seguenti conclusioni.

P.Q.M.

Il Pubblico Ministero

chiede

che la Corte di Cassazione accolga il ricorso e dichiari la competenza territoriale del tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, con le conseguenze di legge.

Roma, _____

Il sostituto procuratore generale
(dott. Stefano Visonà)